



TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali
Procedura di omologazione
RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE

SENTENZA di OMOLOGAZIONE
(ART. 70.7 Codice della Crisi)

Nel procedimento R.G.180-1/2024

il Giudice delegato, visto l'art. 70 Codice della Crisi;

Visto il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore
presentato da:

ROSALIA LORENA CACICIA nata a Genova il 1/12/1974,
C.F. CCCRLT74T41D969E, con relazione illustrativa predisposta
dall'OCC ISCOT – Gestore della crisi: avv. Caterina GIARMOLEO;

Visto il provvedimento di ammissione reso dallo scrivente il
23.10.2024, nel quale si precisava quanto segue:

*“Visto il verbale di udienza 22.10.2024 e rilevato che la domanda
sottoposta di ristrutturazione del debito consumeristico è
esclusivamente quella contenuta nella relazione integrativa dell'OCC
depositata il 17.10 u.s., con la quale vengono superate le criticità
rilevate dallo scrivente con precedenti provvedimenti e
progressivamente messe a fuoco dall'OCC nella citata e nelle
precedenti relazioni;”;*

Premesso quanto segue sulle caratteristiche salienti del piano di
ristrutturazione del debito consumeristico sottoposto e da ultimo
modificato con nota OCC del 6-9.12.2024, desumibili dalla relazione
OCC e dai documenti depositati.

Nell'ultimo elaborato, l'OCC chiarisce che:



La Debitrice istante intende salvaguardare l'immobile di proprietà nel quale vivono lei e i figli e, per l'effetto, a mezzo del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, la Debitrice propone di destinare alla soddisfazione dei creditori la somma complessiva di € 46.787,16, nell'arco di 5 anni e 7 mesi con versamenti mensili di € 700,00 per 13 mensilità, la rata tredicesima verrà versata unitamente alla rata (n.12) di dicembre.

Per migliore inquadramento della domanda, si tenga presente quanto segue.

La ricorrente Rosalia Lorena CACICIA, infermiera professionale con due figli maggiorenni, di cui una a carico, lavora presso Ente ospedaliero genovese e ha un reddito mensile netto intorno ai 2.000 €.

Ha accumulato un consistente debito bancario (136.530,37 euro) contraendo ripetuti finanziamenti, prima per l'acquisto della casa di abitazione unitamente al coniuge sig. Claudio PANETTA e poi con diverse rinegoziazioni assunte per le spese di gestione della famiglia, per la necessità dell'occorrente liquidità, in quanto il coniuge, da cui è divorziata da dicembre 2016, non corrispondeva i contributi famigliari occorrenti e concordati (ripresi dal 2021 in forma ridotta).

In particolare, mentre per l'iniziale mutuo per l'acquisto dell'immobile che costituisce la casa di abitazione, in via delle Gavette, vi è un giudizio del Gestore della crisi avv. GIARMOLEO di capienza anche relativamente alla sua rinegoziazione nel novembre 2014 con Intesa San Paolo, per i successivi i mutui contratti dal maggio 2018 fino a tutto il 20 ottobre 2022 (12 mutui) risulta che la CACICIA non avesse capienza finanziaria per far fronte ai nuovi rapporti.

Il sovraindebitamento è comprovato dal fatto che, a fronte un reddito mensile di circa 2.000 € e di spese incompressibili calcolate dall'OCC in 1.412 €, la CACICIA deve sostenere un ammontare di rate mensili derivanti da vari mutui contratti pari a 2.306,78 €.

Il piano di ristrutturazione ex artt. 67 e ss. CC.II, da ultimo messo a punto con le integrazioni dell'OCC conseguenti alle osservazioni pervenute prevede la conservazione della proprietà della casa di abitazione con la messa a disposizione dei creditori di una somma mensile di 700 € per 13 mensilità annue e per l'arco temporale di 5 anni e 8 mesi per un totale di euro 47.213,25. La preferibilità, rispetto all'alternativa liquidatoria, discende dal fatto che il valore dell'immobile di proprietà è stato stimato in 60.000 € ma, se dovesse essere venduto in sede esecutiva, il realizzo non sarebbe superiore ai 45.000 €. Da



notare che in questo momento il debito per mutuo ipotecario verso Banca Intesa – relativo a tale immobile – è di soli 10.771,52 €.

Con memoria del 20.11.2024 la finanziaria creditrice PRESTITALIA esprime parere negativo sulla proposta di ristrutturazione dei debiti in quanto priva dei presupposti di fatto e di diritto per l'ammissibilità ed insiste per il rigetto dell'istanza di omologazione dello stesso; chiede la revoca della sospensione della trattenuta della cessione del quinto dello stipendio per i seguenti motivi:

- la proposta di ristrutturazione avanzata dalla CACICIA non può essere accolta per insussistenza del requisito di ammissibilità di cui all'art. 69 CCI, poiché lo stato di sovraindebitamento è stato determinato con colpa grave della ricorrente: quando quest'ultima ha chiesto il finanziamento con PRESTITALIA, le cause del sovraindebitamento si erano già verificate (comportamento viziato da malafede).

- La debitrice, quando ha richiesto il finanziamento a PRESTITALIA, ha omesso di dichiarare nel questionario di avere altri impegni finanziari oltre alla cessione del quinto; tra cui in primo luogo l'esistenza di mutuo ipotecario.

- Si rileva che il TFR dovrà essere compreso nella massa attiva del piano, quanto meno per la parte già maturata.

- Inoltre la valutazione positiva del merito creditizio è stata certamente condizionata dalle dichiarazioni non veritiere rese dalla sig. ra CACICIA nel modulo richiesta di finanziamento (doc. 2)

Da qui, la richiesta di rigetto dell'istanza di omologazione e di revoca della sospensione della trattenuta della cessione del quinto dello stipendio.

Per migliore inquadramento della vicenda, si tenga presente la seguente scansione cronologica degli impegni di spesa assunti nel tempo dalla ricorrente:

- 24.01.2002	mutuo con INTESA SAN PAOLO
- novembre 2014	rinegoziazione del mutuo con BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
- 19.12.2014	accordo di separazione
- marzo 2016	attivazione con AMERICAN EXPRESS di una carta di credito
- 07.12.2016	sentenza di divorzio
- maggio 2018	prestito personale con AGOS
- maggio 2018	fido con AGOS



- agosto 2018 contratto di linea di credito con FIDITALIA
 - ottobre 2018 prestito personale con INTESA
 SANPAOLO
 - novembre 2018 rinegoziazione tasso mutuo con BANCA
 INTESA
 - **05.06.2019** **cessione del quinto con PRESTITALIA**
 - 23.12.2019 prestito personale con FIDITALIA
 - 22.09.2020 rinegoziazione con FIDITALIA, contraendo
 altro prestito, che veniva rinegoziato il 29.4.2021
 - 06.08.21 recesso dalla linea di credito presso
 FINDOMESTIC, con apertura nuova linea di credito
 - 7.7.22 incarico professionale con STOP DEBITI
 S.R.L.
 - 18.7.22 rinegoziazione prestito personale con
 FIDITALIA.

Nella richiesta di finanziamento sottoposta dalla CACICIA a PRESTITALIA (doc. 2 opponente) risulta così descritto il quadro delle esposizioni debitorie e proprietà:

SEZIONE III – SITUAZIONE ABITATIVA/FAMILIARE E REDDITUALE							
Numero componenti nucleo familiare: <u>3</u>		Numero componenti con reddito: <u>1</u>		Tot. Redditi mensili nucleo familiare: <u>1650</u>			
Proprietario immobile ☒ SI ☐ NO		Importo eventuale affitto sostenuto:					
Rapporti/finanziamenti in corso intestati al richiedente (mutui, prestiti personali, prestiti finalizzati, carte rateali, cessione del quinto/delegazione di pagamento, fidi di c/c utilizzati, sconti di c/c):							
Tipo rapporto / finanziamento in essere	Cointestato	Intermediario	Importo Rata	Durata	Decorrenza	N. Rate Residue	Rapporto / finanziamento da estinguere con il prestito richiesto
CQS	☐ SI ☒ NO	IBL BANCA	305,00	120	07/2015	92	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO						☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO						☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO						☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO						☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO						☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO						☐ SI ☐ NO

Io sottoscritto, richiedo a Prestitalia la concessione di un prestito da rimborsare mediante cessione di quote dello stipendio/pensione. Consapevole delle responsabilità penali derivanti da mendaci affermazioni in tale sede, dichiaro di aver fornito nel presente modulo tutte le informazioni necessarie e aggiornate di cui sono a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto/dell'operazione, garantendo che le stesse sono esatte e veritiere e impegnandomi a comunicarne ogni futura ed eventuale modifica e di essere consapevole che in caso di dati incompleti/errati Prestitalia utilizzerà i dati rilevabili dalla documentazione presentata per l'istruttoria della pratica.

Luogo e Data GENOVA 01/04/2019

Firma cliente (leggibile) Carlo Roberto Basso

Ritiene lo scrivente che l'opposizione come sopra formulata da PRESTITALIA sia infondata e che vada invece confermata la piena ammissibilità della domanda e omologato il piano di ristrutturazione dei debiti come da ultimo proposto (vedi nota OCC 6.12.2024).

Va premesso che nessuna censura viene sviluppata in riferimento alla convenienza economica del piano di ristrutturazione, e con ovvia ragione, dal momento che PRESTITALIA ha omesso di valutare il merito creditizio – come rilevato dall'OCC – e ciò non le consentirebbe

di sollevare obiezioni di sorta sotto tale profilo al piano prospettato dalla debitrice.

In riferimento alla contestazione di ammissibilità della domanda per la violazione dell'art. 69 CCI, per aver la ricorrente determinato la situazione di sovraindebitamento con malafede o colpa grave, è vero che al momento del prestito richiesto ed ottenuto nei confronti della finanziaria opponente, la ricorrente non segnalava la pacifica sussistenza di mutuo ipotecario in essere.

Tale comportamento, non contestato, parrebbe ragionevolmente volto ad agevolare e facilitare il conseguimento del finanziamento richiesto, anche se è legittimo il dubbio derivante dalla dichiarazione della casa di proprietà e della presenza di altro finanziamento (nel frattempo estinto).

In ogni caso, tale comportamento non può essere ricondotto alla nozione di "frode", in quanto il semplice silenzio reticente non costituisce quel "mendacio organizzato" e dunque qualificato da artifici ingannatori, in cui si compendia la comune nozione di frode.

Quanto alla malafede e colpa grave, non si possono ignorare le caratteristiche soggettive delle parti contraenti e quindi sottacere il fatto che la Finanziaria erogante fosse in sede di stipulazione perfettamente in grado di accertare in un tempo infinitesimale e con assoluta precisione, con una sola visualizzazione di computer, l'esatto assetto debitorio della CACICIA; la quale, per parte sua, non poteva ignorare di avere che fare con un soggetto professionale in grado di conoscere in tempo reale il suo precedente indebitamento. Senza considerare che il silenzio al riguardo si può mettere in relazione anche con la circostanza (dichiarata nel prospetto informativo) della presenza di un'appropriata garanzia per la mutuante, data dalla titolarità proprietaria della casa di abitazione: anch'essa, dato economico rilevante, tutt'altro che segreto o inconoscibile, da cui era agevolmente inferibile l'esistenza di mutuo ipotecario.

Se si tengono presente tali considerazioni, ci si avvede che il silenzio reticente della CACICIA può anche ritenersi momento espressivo di colpa e malafede, ma è **causalmente subvalente** rispetto alla ben più grave colpa omissiva della Finanziaria, venuta meno ai minimi doveri di controllo che la normativa bancaria le imponeva in quel frangente.

La vicenda qui in esame appare assolutamente speculare al caso deciso da questa VII Sezione (giudice dr. BALBA) nel ricorso per RDC



proposto dal sig. Marco PODETTI nel procedimento R.G. 213/2024 (sentenza di omologazione n. 172 del 12.11.2024).

In tale sentenza di omologazione si legge, e in questa sede si riproduce testualmente la “ratio decidendi”, data la totale sovrapponibilità dei casi trattati e la perfetta convergenza del percorso motivazionale che si dovrebbe adottare anche per la CACICIA:

“....

Sul punto deve trovare applicazione l'art. 124bis TUB secondo cui “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.

Rileva quindi, l'art. 6 decreto MEF n. 117 del 3/2/2011 secondo cui:

Articolo 6

(Verifica del merito creditizio del consumatore)

1. Al fine di evitare comportamenti non prudenti e assicurare pratiche responsabili nella concessione del credito, i finanziatori assolvono all'obbligo di verificare il merito creditizio del consumatore, previsto dall'articolo 124-bis del TUB, applicando le procedure, le metodologie e le tecniche relative alla valutazione e al monitoraggio del merito creditizio dei clienti previste ai fini della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati dagli articoli 53, 67, 108, 109 e 114-quaterdecies del TUB e dalle relative disposizioni di attuazione.

Pur nella consapevolezza dell'insussistenza di un precetto normativo puntuale e idoneo ad investire il finanziatore dell'obbligo giuridico positivo di verificare il merito creditizio, deve ravvisarsi un fondamento positivo in tal senso negli artt. 1175 - 1176 - 1337 c.c., norme precettive queste che guardano alla buona fede, alla diligenza ed alla correttezza quali principi generali reggenti il rapporto obbligatorio e contrattuale. In questo senso, il finanziatore che verifica diligentemente il merito creditizio del cliente assume una condotta rispettosa dei cd. principi di sana e corretta gestione, punti cardine dell'attività degli imprenditori operanti nel settore del credito

Tanto più se il controllo può avvenire in modo semplice e puntuale mediante mero esame delle banche date a disposizione degli operatori professionali del settore.

Tanto più se questo accertamento permette (ed avrebbe permesso nel caso di specie) di verificare immediatamente la sussistenza di pregressi finanziamenti incorso incidenti certamente sulla solvibilità del richiedente il prestito.

Accertamento minimo imposto dalle regole di correttezza e buona fede che permette di relegare nell'alveo del tentativo assolutamente inidoneo la mancata indicazione da parte del richiedente dell'esistenza di finanziamenti precedenti.

Infatti da una interpretazione letterale delle norme sopra richiamate non può che emergere come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in



astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (in questo senso Tribunale Messina sent. 8/2023).

Questo perché l'art. 124 bis TUB non limita le indagini che il soggetto finanziatore deve compiere in ordine alla solvibilità del soggetto richiedente alle dichiarazioni che questi rende e che vengono trasfuse nel modulo contrattuale peraltro predisposto unilateralmente dalla finanziaria, onerando comunque quest'ultima dell'acquisizioni di informazioni adeguate, ottenute consultando le banche dati in suo possesso.

Quindi, al di là dell'informazione incompleta/errata fornita dal debitore al momento della compilazione del modulo prestampato appare evidente che la mera consultazione di una banca dati avrebbe disvelato come il ricorrente fosse esposto anche nei confronti di altri soggetti.

La ratio della disposizione invocata è quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al mercato creditizio. In coerenza con la predetta ratio, l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio.

Questo ancor più nel caso di specie ove il finanziamento richiesto ed ottenuto è stato necessitato dalla impossibilità di far fronte alle esigenze primarie di vita con le proprie risorse disponibili, rendendo ancor più debole la posizione del sovraindebitato.

Non pare inficiare quanto sopra argomentato la sussistenza della sanzione ex art. 69, comma 2, CCI che prevede l'impossibilità di presentare opposizione/reclamo in sede di omologa per contestare la (sola) convenienza della proposta.

Nel caso di specie la "colpa" del finanziatore rileva in punto ammissibilità della domanda.

Nel merito, poi, pare sufficiente richiamare le argomentazioni del debitore che rendono evidente la convenienza della presente procedura rispetto all'alternativa liquidatoria.

In primo luogo l'apertura della liquidazione controllata impedirebbe senza alcun dubbio la continuazione della trattenuta stipendiale del ricorrente in favore del finanziatore opponente che, conseguentemente, non verrebbe pagato al 100% ma nella percentuale proposta ed anche in considerazione della finanza esterna presente solo in caso di accordo di ristrutturazione.

Senza contare i tempi di soddisfazione parti a circa la metà in favore del piano.

Conclusivamente la domanda di omologa deve essere accolta.

...."

Il medesimo ordine di considerazioni sulla portata decisiva in analoghi frangenti negoziali dell'art. 124 bis TUB si trova esposto con particolare linearità ed approfondimento nella sentenza n. 8 del 18.4.2023 del Tribunale di Messina (cfr. sito www.tribunale.messina.it), in cui testualmente si legge (pag. 9 ess.):

"...

Come è noto, l'art. 124bis co.1 TUB prevede che: "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Rispetto all'art. 124bis TUB la giurisprudenza di merito ha ritenuto che: "da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per



intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018) (Tribunale Napoli Nord sez. III, 06/02/2021).

Di talchè, l'art. 124 bis TUB non limita le indagini che il soggetto finanziatore deve compiere in ordine alla solvibilità del soggetto richiedente alle dichiarazioni che questi rende e che vengono trasfuse nel modulo contrattuale peraltro predisposto unilateralmente dalla finanziaria, onerando comunque quest'ultima dell'acquisizioni di informazioni adeguate, ottenute consultando le banche dati in suo possesso.

Quindi, al di là dell'informazione incompleta/errata fornita dal debitore al momento della compilazione del modulo prestampato - rispetto alla quale il debitore, in ragione della natura di operatore non qualificato posseduta, ha comunque fornito una giustificazione plausibile, avendo egli evidenziato che il questionario di cui trattasi ("lettera presentazione pratica cqs/delega") constava di un modulo prestampato, in cui veniva richiesto all'interessato di indicare "altri finanziamenti in corso e/o trattenute in busta paga", il che lo avrebbe indotto in errore, portandolo ad indicare solo i finanziamenti per i quali aveva in corso trattenute sullo stipendio-, appare evidente che la mera consultazione di una banca dati avrebbe disvelato come il Navarrìa fosse esposto anche nei confronti di altri soggetti, tra istituti di credito e finanziarie, piuttosto che scoprirlo dal piano.

La ratio della disposizione invocata è quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al mercato creditizio. In coerenza con la predetta ratio, l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio (in tal senso cfr. Tribunale di Napoli, 27/10/2020).

I finanziatori, quindi, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possano considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore (cfr., in tal senso, Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, in IlCaso.it, 21031, Tribunale di Vicenza del 24.09.2020, Tribunale di Roma del 17 ottobre 2022).

La situazione debitoria della ricorrente è identica a quella del precedente caso esaminato e omologato da questa Sezione e sovrapponibile anche alla decisione dal Tribunale messinese.

Anche in questa vicenda, la gravità della colpa della debitrice risulta mitigata dal fatto che la *spirale debitoria*, cioè l'assunzione del progressivo e forte indebitamento, nel tentativo di estinguere debiti con altri debiti – facilmente riscontrabile da parte di qualunque operatore finanziario minimamente avveduto, a prescindere dalle dichiarazioni della persona che richiede il mutuo – deriva da necessità primarie non comprimibili, vale a dire l'esigenza della CACICIA di salvaguardare



sostentamento e dignità della persona e del suo nucleo familiare dopo la progressiva perdita del fondamentale sostegno economico della famiglia, a causa della separazione coniugale; procurandosi in tal modo, in particolare, la conservazione del bene-casa, indispensabile per madre e figli (all'epoca) minorenni, a condizioni non più penalizzanti di quelle che si sarebbero potute prevedere ricorrendo ad una locazione sostitutiva a canoni di mercato.

Un indebitamento dunque “necessitato” che ha condotto alla scelta non oculata della debitrice di non dichiarare una parte del debito già accumulato. E tuttavia, scelta definibile alla stregua – *penalisticamente parlando* – di un tentativo inidoneo a determinare imprecisa conoscenza dell'esatto quadro debitorio della richiedente, visto che l'interlocutore professionale dell'aspirante mutuataria aveva tutti gli strumenti informativi per poterlo ricostruire in pochi secondi; come pure, la Finanziaria aveva il preciso e precipuo onere di procedervi prima della stipula del finanziamento.

La sequenza a spirale delle rinegoziazioni dei mutui sta poi a confermare che è vero che la crisi economica del nucleo familiare dell'odierna ricorrente si colloca dopo la separazione e poi il divorzio della CACICIA dal coniuge, a causa del comportamento omissivo del PANETTA, venuto meno per diverso tempo agli obblighi contributivi a suo carico, come verificato anche dall'OCC.

Respinta l'opposizione e verificati – come già in sede di ammissione del ricorso – i presupposti per la procedibilità della domanda, si omologa il ricorso in esame impartendo le sottostanti statuizioni attuative.

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII

RESPINGE l'opposizione proposta da PRESTITALIA

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da **ROSALIA LORENA CACICIA** nata a Genova il 1/12/1974, C.F. CCCRLT74T41D969E, con relazione illustrativa predisposta dall'OCC ISCOT – Gestore della crisi: avv. Caterina GIARMOLEO; nei termini indicati in parte motiva e come da ultimo integrato con nota OCC del 6-9.12.2024.

Conferma la sospensione delle esecuzioni e trattenute in corso al momento dell'ammissione.

Dispone che l'OCC provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia per tutta la durata della procedura. Il Tribunale con il decreto che dichiarerà eseguito il piano ordinerà la



cancellazione della pubblicazione e ad effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano.

Dichiara chiusa la procedura

Visto l'art. 71 CCII:

-ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato comprese le vendite e le cessioni quanto previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quanto indicati e, comunque, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC;

-dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano rivolgendo le eventuali difficoltà che dovessero emerge sottoponendole al Giudice quando necessario;

-dispone che l'OCC ogni cinque mesi relazioni l'ufficio sullo stato della esecuzione e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.

Così deciso in Genova,

il 27 gennaio 2025

il Giudice designato
dr. Roberto BRACCIALINI

